

Zeitschrift: Rivista militare della Svizzera italiana
Herausgeber: Lugano : Amministrazione RMSI
Band: 24 (1952)
Heft: 2

Artikel: Giurisprudenza : amministrazione
Autor: [s.n.]
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-244181>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 06.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

GIURISPRUDENZA : amministrazione

Infortunio ad un civile causato da esercitazioni militari: responsabilità della Confederazione; competenza; prescrizione;

art. 27 Org. mil.;

*art. 237, 238, 239 Reg. ammin. Es. 1885 modif. 19 dicembre 1946
(= art. 103, 104, 105 Decr. fed. ammin. Es. 30 marzo 1949);*

art. 110 lett. b. Org. giudiz. fed. 16 dicembre 1943.

Tribunale federale (Camera di diritto amministrativo) sentenza 6 ottobre 1950 in causa B. c. Confederazione Svizzera.

(Questa sentenza, sebbene basata sulle disposizioni del Regolam. ammin. 1885/1946 ora abrogato, vale tuttavia per intero poichè identiche disposizioni sono contenute nel Decr. fed. 30 marzo 1949 sull'ammin. Es. ora in vigore.)

Con petizione 17 aprile 1950, B. ha azionato la Confederazione avanti il Tribunale federale per le conseguenze di un infortunio causatogli da un incidente della circolazione stradale durante le esercitazioni militari il 29 marzo 1949.

La Confederazione contesta qualsiasi responsabilità ed oppone la prescrizione dell'azione in base all'art. 237 cpv. 2 del Regolamento di amministrazione per l'esercito 1885/1946 (RA), il termine di un anno ivi stabilito essendo scaduto il 29 marzo 1950 e l'azione essendo stata iniziata dopo quella data.

Sostiene l'attore che la prescrizione venne interrotta da una citazione in conciliazione avanti il Presidente del Tribunale di Berna e dall'udienza seguitane il 16 novembre 1949.

L'azione venne respinta per i seguenti

MOTIVI:

I. L'art. 27 cpv. 1 Org. mil. stabilisce che la Confederazione risponde delle conseguenze di infortuni causati a civili da esercitazioni militari e l'art. 237 cpv. 2¹⁾ Reg. ammin. (modificaz. 19. 12. 1946) dispone che il diritto al risarcimento si prescrive col termine di un anno dal giorno dell'infortunio.

In concreto l'azione venne iniziata dopo tale termine e l'udienza di conciliazione avanti il Presidente di un Tribunale di Berna non vale ad interrompere la decorrenza del termine di prescrizione.

II. La menzionata disposizione che stabilisce il termine di prescrizione non contiene norme in riguardo all'interruzione, né altre. Se da tale silenzio sia da dedurre che qualsiasi interruzione è esclusa o, invece, che è possibile — secondo le norme ordinarie — quando la pretesa viene fatta valere nella debita forma, è questione che non occorre risolvere, poiché in qualsiasi caso alla citazione in conciliazione avanti una Istanza giudiziaria di Berna non può essere riconosciuto alcun effetto interruttivo.

Secondo l'art. 238 del cit. Reg. am.²⁾ competente a regolare le pretese di risarcimento di danni (a persone od a proprietà) causati da infortuni è la Direzione dell'amministrazione militare. Quando si tratta unicamente di danni alla proprietà e non è possibile raggiungere un'intesa, la Direzione stessa decide sulle inchieste formulate, riservata alla parte danneggiata la facoltà di aggravarsi alla Commissione di ricorso dell'amministrazione militare federale.³⁾ Quando, invece, si tratta di danni alle persone (lesioni o morte) i danneggiati possono far capo direttamente al Tribunale federale — Camera di diritto amministrativo, che giudica come istanza unica⁴⁾; lo stesso ne è quando un infortunio cagiona danni a persone e proprietà.

In tutti i casi il procedimento si svolge quindi per intiero avanti ad istanze federali, escluse quelle cantonali. Per di più la procedura federale ignora una udienza in conciliazione precedente l'atto introduttivo dell'azione, quale è prevista da alcune procedure cantonali. La citazione cui l'istante ha, in concreto, proceduto avanti un'Autorità giudiziaria cantonale costituì, dunque, un atto incompatibile con le norme qui valevoli e proceduralmente non idoneo a far valere in giudizio dei diritti contro la Confederazione: quell'atto non ha pertanto potuto avere alcun effetto giuridico ed è perciò inefficace anche in riguardo alla prescrizione.

D'altronde, già nel giugno 1949, due mesi dopo l'incidente, la Direzione dell'ammin. mil. ha tassativamente comunicato all'istante, indicandone i motivi, ch'essa non riconosceva alcuna responsabilità: all'istante era con ciò aperta la via dell'azione direttamente al Tribunale federale (art. 239 opv. 1 Reg. am. 1946⁵⁾; art. 114 Org. giudiz.), escluso qualsiasi atto intermedio in sede cantonale.

¹⁾ attualm. art. 103 cpv. 2 Decr. fed. 30 marzo 1949 sull'ammin. dell'esercito.

²⁾ attualm. art. 104 Decr. fed. am. es. 1949.

³⁾ art. 106 Decr. fed. am. es. 1949.

⁴⁾ art. 105 ivi — e art. 110 lett. b. Org. giudiz. fed.

⁵⁾ attualm. art. 105 Decr. fed. am. es. 1949.